

## ATTO COSTITUTIVO - STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ 20\_\_ alle ore \_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, si sono riuniti i signori:

1. (nome cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
2. (nome cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
3. (nome cognome) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36/37/38 del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successivi decreti attuativi, come in effetti costituiscono, una associazione di promozione sociale. L'associazione fissa la propria sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_. L'associazione, che non ha finalità di lucro ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nella presente scrittura. In base alle norme statutarie, i convenuti, costituendo assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito:

- (nome cognome) \_\_\_\_\_ : Presidente;
- (nome cognome) \_\_\_\_\_ : Vicepresidente;
- (nome cognome) \_\_\_\_\_ : Segretario;
- (nome cognome) \_\_\_\_\_ : Consigliere;

gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'affiliazione ed il riconoscimento dell'associazione da parte del UsAcli - Ente di Promozione Sociale iscritto in data 29/10/2007 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, adottandone la tessera nazionale, quale tessera del sodalizio stesso.

### Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata \_\_\_\_\_.

L'associazione ha sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_. L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### Art. 2) NATURA E SCOPI

L'associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni organizzandosi come circolo privato. L'associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo dell'attività di promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza; ciò si realizza in aderenza alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/07, attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale nei vari settori della cultura, della ricreazione di interesse sociale tra i propri associati o associati appartenenti all'ente nazionale, questo in particolare attraverso l'utilizzo dei giochi della mente, in particolare del gioco del burraco, anche a vocazione sportivo-competitiva. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà affiliarsi anche al Coni o ad altri organismi o enti. Tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un

bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

### **Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituite con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve capitali. L'esercizio sociale e finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 4) SOCI: DIRITTI\DOVERI**

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione all'associazione, dichiarando di condividere gli scopi, gli statuti ed i regolamenti. L'ammissione è deliberata dal Presidente o dal Vicepresidente, salvo poi essere ratificata dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio si considera efficacemente conseguita all'atto di delibera da parte del Presidente o del Vicepresidente, salvo l'esclusione del socio su decisione del Consiglio Direttivo. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che dovranno essere verbalizzati e comunicati all'aspirante socio e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri. Ad ammissione avvenuta il nominativo del socio dovrà essere iscritto a libro soci e consegnata la relativa tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità fino alla fine di ciascun esercizio sociale e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.
- c) Per l'adesione di un socio nel corso dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo potrà deliberare una riduzione della quota associativa.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri se nominato o all'Assemblea dei Soci in caso di mancanza, in tal caso il socio ricorrente rimane sospeso e non potrà esercitare i suoi diritti di socio e partecipare all'attività sociale e federale sino alla decisione dell'organo di appello. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta documentati, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

### **Art. 5) QUOTE SOCIALI**

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

### **Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO**

L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto per ciascuno (art. 2538, II comma, Codice Civile). L'Assemblea dei Soci ha luogo previa convocazione del Presidente dell'associazione mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa e\o comunicazione diretta ai soci con qualsiasi mezzo che ne consenta il riscontro.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'appello proposto dal socio escluso dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese: il rendiconto è approvato a maggioranza dei voti validi espressi.

### **Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a cinque membri tra i soci dell'associazione, su decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio, è revocabile e rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo potrà essere revocato solo per gravi irregolarità nella gestione sociale su decisione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei soci. Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea dei Soci, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione e, pertanto, potrà compiere nella persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio Direttivo medesimo. Il Consiglio Direttivo,

convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

All'organo amministrativo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

### **Art. 8) CARICHE SOCIALI**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e decide in ordine all'ammissione all'associazione. Il Vicepresidente lo sostituisce con eguali poteri quando necessario.

### **Art. 9) SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti o associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'associazione secondo la procedura prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 117/07 e successive modificazioni.

### **Art.10) STATUTO/REGOLAMENTI**

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci. L'associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

### **Art.11) COLLEGIO DEI PROBIVIRI (SE NOMINATO)**

L'Assemblea dei Soci nomina, possibilmente tra i soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni. Esso è composto di tre membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in caso di ricorso degli aspiranti associati, e degli associati in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio o in caso di esclusione da parte del Consiglio Direttivo dall'associazione, nonché sulle controversie tra associati e l'associazione. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al Consiglio Direttivo. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. Il Collegio dei Probiviri in attesa della giustizia potrà sospendere dall'associazione gli incolpati con effetto immediato. Tutti i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri sono ricorribili entro 30 giorni dinanzi al Collegio dei Probiviri della FIBUR.

### **ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO (SE NOMINATO)**

L'Assemblea dei Soci potrà nominare, se non obbligatorio in base alle dimensioni raggiunte, il Collegio dei Revisori o il Revisore anche tra persone non tesserate. Nei 25 giorni successivi alla nomina il socio più anziano convocherà il Collegio dei Revisori per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti.

In caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

### **ART. 13) INCOMPATIBILITA'**

La carica di componenti il Consiglio Direttivo, quella di membro del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti sono incompatibili fra loro.

#### **ART. 14) NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il Consiglio Direttivo può però stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.

#### **ART. 15) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

I libri sociali obbligatori sono:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e dell'eventuale organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- c) il libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
- d) il libro dell'organo di controllo;

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 16) CONTROVERSIE**

I soci e i componenti degli organi sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione. E' ammessa la richiesta al Consiglio Direttivo di scioglimento di tale clausola.

#### **Art.17) RIMANDI**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, alla legge 6 giugno 2016, n. 106, al D. Lgs. 117/07 e successivi decreti attuativi, allo statuto ed ai regolamenti dello UsAcli ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_, data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.